

Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale dello Spettacolo ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i.

REGISTRO REGIONALE: ORGANIZZAZIONE E TENUTA

Articolo 1

Registro regionale dello spettacolo

1. La L.R. 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i., recante la *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*, all'articolo 10 comma 1 istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo (di seguito "il Registro").
2. La UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali ne cura la tenuta e provvede all'iscrizione nel Registro degli operatori che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i.

Articolo 2

Iscrizione nel registro regionale dello spettacolo

1. Possono iscriversi nel Registro tutti i soggetti e gli operatori, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. da a) ad v) della citata legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro i soggetti e gli operatori di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della L.R. 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i., devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. La sede legale ed operativa nel territorio regionale;
 - b. Documentata attività professionistica di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
3. L'iscrizione nel Registro è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla L.R. 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 lettere d) e i).

Articolo 3

Definizioni di attività professionistica di spettacolo

1. Ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di attività sono adottate le seguenti definizioni:
 - A. Per **produzione** si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo teatrale, di danza o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico.
 - B. Per **distribuzione** si intende la programmazione di spettacoli o concerti articolata in stagioni teatrali, musicali o di danza da organizzarsi in spazi adeguatamente attrezzati e in regola con le autorizzazioni di legge.
 - C. Per **promozione** si intende l'attività finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli teatrali, di danza o concerti, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico, comprovata da idonea documentazione.
 - D. Per **concertistica e corale** si intende la programmazione di concerti, anche direttamente prodotti, articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio adeguatamente attrezzate.
 - E. Per **esercizio** si intende la gestione di uno spazio attrezzato, e in regola con le autorizzazioni di legge, per l'ospitalità di spettacoli articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di danza.
 - F. Per **qualificata direzione artistica** si intende l'attività di direzione dimostrabile da professionalità valutabile da esperienze e titoli nel settore di competenza
 - G. Per **recite, concerti, giornate recitative, giornate di programmazione e di rappresentazioni** si intendono le attività svolte in spazi attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, documentate dal permesso SIAE.
 - H. Per **giornate di attività al pubblico** si intendono le giornate di attività finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli teatrali, di danza o concerti, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico, aperte al pubblico.
 - I. Per **giornate lavorative** si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività, in base ai vigenti

CCNL di settore.

- J. Per **spettacolo viaggiante** si intende l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, con l'esclusione delle "Piccole Attrazioni a Funzionamento Semplice".
- K. Per **titoli nuovi** si intendo le rappresentazioni di spettacoli teatrali, di danza o concerti che costituiscono nuovi allestimenti (debutter).
- L. Per **titoli diversi**, si intende la programmazione, la distribuzione di spettacoli che non siano repliche della stessa rappresentazione.

Articolo 4

Requisiti minimi di attività professionistica di spettacolo

4. All'atto della presentazione dell'istanza, i soggetti e gli operatori richiedenti, ai fini della dimostrazione della documentata attività professionistica di spettacolo, svolta in maniera continuativa nel settore e per l'attività per la quale si richiede l'iscrizione, devono dimostrare:
- direzione artistica e/o organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
 - rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti lavoro;
 - almeno due anni d'iscrizione all'INPS/Ex-ENPALS
5. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, oltre al possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 2 e fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti sulla base delle definizioni di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i., devono dimostrare di possedere, nell'ultimo biennio, i seguenti requisiti minimi di attività annuale professionistica:

A. Teatro:

| | <u>Produzione</u> | <u>Promozione</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Giornate lavorative | 200 | 90 |
| - Giornate recitative | 40 | 6 |
| - Giornate di attività al Pubblico | | oppure 30 |
| - Titoli nuovi | almeno 1 | |
| - Titoli diversi | | 4 |

B. Musica

| | <u>Produzione</u> | <u>Concertistica e corale</u> | <u>Promozione</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| - Giornate lavorative | 60 | 60 | 60 |
| - Concerti | 4 | 4 | 4 |
| - Giornate di attività al Pubblico | | | oppure 30 |
| - Titoli nuovi | almeno 1 | | |
| - Titoli diversi | | 4 | 4 |

C. Danza

| | <u>Produzione</u> | <u>Promozione</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| - Giornate lavorative | 100 | 90 |
| - Giornate recitative (spettacoli di danza) | 6 | 6 |
| - Giornate di attività al Pubblico | | oppure 30 |
| - Titoli nuovi | almeno 1 | |
| - Titoli diversi | | 4 |

Esercizio

- Ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, musica e danza, per un minimo di 32 giornate recitative. Per gli esercizi operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, un minimo di 16 giornate recitative.
- Titolo di possesso e licenza di agibilità della struttura, intestata al soggetto richiedente.

Distribuzione

| | |
|-----------------------|--|
| - Rappresentazioni | 15 |
| - Province | 3 |
| - Piazze (Comuni) | almeno 2 piazze per ciascuna provincia |
| - Giornate lavorative | 150 |
| - Titoli diversi | 15 |

D. Spettacolo Viaggiante

- Licenza d'esercizio, intestata al soggetto richiedente, contenente almeno 3 attrazioni della tipologia Media o Grande (2 piccole formano una media).
- Non saranno prese in considerazioni richieste con Licenze d'esercizio che sono relative a "Piccole Attrazioni a Funzionamento Semplice".

Articolo 5

Modalità di tenuta

1. Il Registro è articolato per attività:
 - a. attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
 - b. esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
 - c. attività di spettacolo viaggiante.
2. L' articolazione per attività ha esclusivamente finalità anagrafica e non limita gli effetti prodotti dall'iscrizione al registro.
3. Nel Registro, nel suo formato di foglio elettronico, sono annotati gli elementi essenziali del soggetto richiedente: la denominazione, la natura giuridica, la sede, l'anno di costituzione, il nominativo di chi ne ha la rappresentanza, il settore e l'attività, il n. di protocollo in arrivo, gli estremi del provvedimento di iscrizione e/o di cancellazione.
4. Ad ogni richiesta d'iscrizione pervenuta viene assegnato un numero progressivo di identificazione, che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.
5. Per ogni operatore iscritto è attribuito un numero di Repertorio.

Articolo 6

Pubblicità del registro

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è pubblicato l'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente:
 - a. Il numero di repertorio;
 - b. La denominazione del soggetto iscritto;
 - c. La natura giuridica;
 - d. La sede legale e operativa;
 - e. L'indicazione della/e attività svolta dall'operatore;
 - f. N. del provvedimento d'iscrizione al Registro.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Articolo 7

Domanda d'iscrizione

1. I soggetti e gli operatori, definiti dall'articolo 2, comma 2, lett. da a) ad v), della L.R. 15 giugno 2007, n. 6, s.m.i possono presentare domanda di iscrizione nel Registro, indirizzata a "**Regione**

Campania - UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali - Registro Regionale dello Spettacolo" Via Marina/19 C - Palazzo Armieri - 80133 Napoli.

2. L'istanza di iscrizione al Registro regionale dello spettacolo deve essere presentata dall'1 al 30 settembre di ciascun anno.
3. La domanda di iscrizione nel Registro, deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio competente e corredata della documentazione prevista dal successivo articolo 8.
4. I soggetti e gli operatori che svolgono più di una delle attività considerate rilevanti, definite dall'articolo 2, comma 1, della citata legge regionale, presentano un'unica domanda, indicando, ai soli fini dell'iscrizione al Registro, il Settore e l'attività prevalente.

Articolo 8

Documentazione

1. La domanda di iscrizione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. scheda informativa;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, redatta utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio;
 - d. dettagliata relazione illustrativa dell'attività professionistica continuativa svolta da almeno un biennio;
 - e. fotocopia del certificato di attribuzione partita iva o codice fiscale;
 - f. copia conforme del certificato di attribuzione della matricola INPS/Ex-Enpals;
 - g. curriculum vitae del direttore artistico e/o del direttore organizzativo;
 - h. documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 delle presenti disposizioni (ad es. buste paghe ovvero riepilogo mensile del personale impegnato, borderò);
 - i. ogni altro documento utile a comprovare i requisiti corrispondenti alle definizioni di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6 (ad es. dimostrazione di precedenti contributi regionali e/o statali);
 - j. per gli esercizi teatrali titolo di possesso dello spazio e regolare licenza di agibilità, in corso di validità, intestata al soggetto richiedente;
 - k. per gli esercenti lo spettacolo viaggiante regolare licenza d'esercizio, in corso di validità, intestata al soggetto richiedente;
 - l. per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - m. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
2. Per la documentazione finalizzata all'iscrizione nel Registro, indicata nel comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo III - *Semplificazione amministrativa* - del DPR 445/2000.

Articolo 9

Istruttoria per l'iscrizione

1. Per ogni istanza d'iscrizione nel Registro è effettuata attività istruttoria tesa ad accertare:
 - a. la regolarità della domanda d'iscrizione;
 - b. la completezza della documentazione prevista dall'articolo 8;
 - c. la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 delle presenti disposizioni d'attuazione;
 - d. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 10, comma 2, della L.R. 15 giugno 2017, n. 6 e s.m.i.

Articolo 10

Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d'iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, nel caso in cui il richiedente debba completare o rettificare la domanda, ovvero integrare la documentazione trasmessa. In questa ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. Il provvedimento di iscrizione, alla stregua dell'istruttoria svolta, è adottato dal Dirigente della UOD regionale competente.

4. Il provvedimento di non iscrizione, alla stregua dell'istruttoria svolta, è adottato dal Dirigente della UOD regionale competente.
5. Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato all'interessato.
6. Gli operatori destinatari di un provvedimento di non iscrizione, hanno facoltà, al raggiungimento dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 di presentare, nei termini, nuova istanza d'iscrizione.

AGGIORNAMENTO, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI

Articolo 11

Procedura di Aggiornamento

1. I soggetti e gli operatori iscritti al Registro sono tenuti a mantenere i requisiti per l'iscrizione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.
2. Essi devono confermare il mantenimento dei requisiti minimi di attività, con riferimento all'anno precedente, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso ai contributi ex L.R. n. 6/2007 da effettuarsi, ai sensi del novellato art. 14, entro il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria.
3. I soggetti e gli operatori che, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultano già iscritti al Registro sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti minimi di attività, stabiliti all'articolo 4, negli stessi termini e modalità di cui al comma 2, entro e non oltre il primo biennio di applicazione delle presenti disposizioni.

Articolo 12

Variazioni

1. Gli operatori iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, in ogni momento dell'anno, qualsiasi variazione riguardante la denominazione, la sede legale e/o operativa, la natura giuridica e la rappresentanza legale, nonché i casi di cessioni, fusioni e trasformazioni.
2. Per la comunicazione di variazione deve essere inviata una apposita dichiarazione che deve indicare in modo esplicito ed inequivocabile il tipo di variazione da effettuare, corredata dalla documentazione necessaria.
3. Nei casi di cambio di denominazione, di cessione, fusione e trasformazione la UOD competente prende atto delle variazioni con l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La UOD competente provvede alla registrazione delle variazioni e ne dà formale pubblicità ai sensi dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

Articolo 13

Cancellazioni

1. Qualora i soggetti e gli operatori non confermano per due annualità consecutive il mantenimento dei requisiti d'iscrizione al Registro, ovvero d'ufficio sia stato accertato il venir meno dei presupposti per l'iscrizione, il Dirigente della UOD regionale competente dispone con provvedimento la cancellazione dal Registro, dandone comunicazione al soggetto interessato.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Direttore Generale competente.
3. La richiesta di cancellazione dal Registro, può avvenire anche ad istanza di parte qualora siano venuti meno i presupposti per l'iscrizione (ad es. cessata attività).

Articolo 14

Trasmissione di ulteriori atti o documenti

1. La UOD regionale competente si riserva, in ogni momento, di chiedere per esigenze specifiche e motivate la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili e necessari alla tenuta del Registro.

Articolo 15

Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 16 del TFUE e dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,

per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge

2. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania. L'UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali (*nel seguito per brevità "Titolare"*), con sede in Napoli, alla Via Marina, 19/c, tel. 081.7963960, e-mail: uod.501202@pec.regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, in relazione ai dati personali o a quelli del soggetto per cui si fa rappresentanza legale, nonché ai diritti che si potranno qualsiasi momento esercitare.
3. I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.
4. I dati personali vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.
5. I dati personali forniti, o in uso presso il Titolare, sono necessari per dar seguito all'istruttoria finalizzata alla liquidazione di contributi di cui alla Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6.
6. Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali:
 - a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN ecc.);
 - b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, per quanto applicabili;
7. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse;
8. I dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.
9. Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:
 - a. Altri Uffici dell'Amministrazione;
 - b. Pubbliche amministrazioni competenti a riscontrare le richieste effettuate ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
10. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.
11. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.